



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOFANI e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2009

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286,
recante norme relative alla disciplina dei Comitati
degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368,
e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale
degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Nella storia d'Italia l'emigrazione si pone come un aspetto di profondo significato sia sotto il profilo storico-geografico, sia sotto quello sociale-antropologico.

Sin dai primi decenni dell'unità d'Italia sono stati migliaia i cittadini che ogni anno lasciavano il nostro Paese per cercare altrove un futuro migliore. Partiti in epoche diverse, per ragioni diverse ma tutti con lo stesso sogno, gli emigranti, i loro figli, i loro nipoti e i loro pronipoti costituiscono oggi le nostre comunità all'estero. Ad essi si aggiungono, oggi, le centinaia di giovani che si recano all'estero a fini di studio o professionali, dando luogo al fenomeno della cosiddetta «fuga dei cervelli».

Alle nostre comunità all'estero lo Stato italiano ha da sempre riconosciuto un importante ruolo nella loro funzione di portatori di «italianità» e ha, dall'altro lato, compiuto ogni sforzo affinché queste comunità continuassero a sentire saldo il legame con il proprio paese di origine.

In quest'ottica si sono creati, dapprima spontaneamente e per lo più su base regionale, fenomeni associativi che creassero all'estero un tessuto connettivo per i nostri connazionali; un tessuto all'interno del quale potessero trovare aiuto ed appoggio e a loro volta fornire assistenza a chi - magari ultimo arrivato - versasse in condizioni di difficoltà.

Successivamente, il legislatore nazionale ha istituito degli organismi di vera e propria rappresentanza degli italiani all'estero; da un lato i Comitati dell'emigrazione italiana, divenuti poi, con l'evoluzione normativa, i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), dall'altro la creazione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con finalità più prettamente politiche.

Tuttavia, la più recente normativa in tema di italiani all'estero, come è noto, ha comportato una modifica costituzionale che ha riconosciuto a questi cittadini la possibilità di esprimere un proprio voto politico diretto e la conseguente elezione di parlamentari italiani in circoscrizioni estere.

Da questo storico riconoscimento è derivata tuttavia una profonda modifica di tutto l'assetto della rappresentanza degli italiani all'estero; è per questi motivi che con la presente legge si intendono apportare alcune modifiche sia alle norme relative ai COMITES sia a quelle riguardanti il CGIE.

Le modifiche introdotte dal presente testo con riferimento ai COMITES riguardano sostanzialmente: l'innalzamento del numero minimo di residenti per la formazione di un Comitato, nell'ottica di una razionalizzazione anche territoriale della rappresentanza; la modifica di alcune competenze degli stessi Comitati che negli anni hanno dato luogo a difficoltà interpretative, la previsione di un obbligo di limitazione delle spese nella scelta della sede da parte dei Comitati, che trova la sua ovvia giustificazione nelle ristrettezze di bilancio nel quale versa oggi la pubblica amministrazione; l'eliminazione dell'incompatibilità tra Presidente di un COMITES e membro del CGIE; l'introduzione del sistema maggioritario nell'elezione dei Comitati e norme in materia di sottoscrizione delle liste; nuove disposizioni in tema di COMITES non elettivi.

Per quanto riguarda, invece, la legge sul CGIE, il testo qui in esame reca delle modifiche in tema di composizione del Consiglio, dei suoi organi interni e della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 198.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno quindicimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato". Tenuto conto della distribuzione geografica delle comunità italiane, il numero dei residenti necessari per istituire un Comitato è ridotto a diecimila cittadini italiani residenti per le circoscrizioni consolari dell'America settentrionale, dell'America centrale, dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il secondo periodo del comma 4 è soppresso.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il Comitato presenta ogni anno al Ministero degli affari esteri, affinché sia trasmessa agli altri Ministeri interessati, al Par-

lamento, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, un'articolata relazione sulla situazione della comunità italiana di riferimento, formulando anche osservazioni e proposte sul miglior funzionamento delle strutture consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento, nonché proposte per ottimizzare i servizi e le risorse disponibili, segnalando le eventuali criticità riscontrate».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2009».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato ha sede presso il consolato di competenza. In caso di comprovate difficoltà logistiche, la sede operativa del Comitato può essere ubicata in altra struttura identificata su indicazione del consolato; la sede legale è comunque fissata presso il consolato»;

b) al comma 3 le parole: «, che in ogni caso non può superare le due unità e che è» sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 dopo le parole: «i parlamentari italiani» sono inserite le seguenti: «eletti all'estero»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 10 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, il comma 4 è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata con sistema maggioritario, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22».

Art. 8.

1. All'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «cento» e «duecento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattrocento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento dell'indizione delle elezioni. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano conseguito almeno tre seggi in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato presso ciascun ufficio elettorale presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per

i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».

Art. 9.

1. All'articolo 17 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, il comma 9 è abrogato.

Art. 10.

1. All'articolo 19 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni ottomila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori»;

b) il comma 6 è abrogato.

Art. 11.

1. L'articolo 21 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Ripartizione dei seggi*). - 1. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Comitato, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello

dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del primo periodo del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

4. Il presidente del Comitato è eletto tra i consiglieri della lista cui si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 1».

Art. 12.

1. All'articolo 23 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati o dove sono presenti comunità italiane con meno di quindicimila cittadini residenti ma numericamente rilevanti, tenuto anche conto delle vicende storiche del Paese, con decreto del Ministro degli affari esteri, sono istituiti Comitati con gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I Comitati di cui al comma 1 hanno funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Essi sono composti da almeno cinque e da non più di nove esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti»;

c) al comma 4 le parole: «di cui ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

Art. 13.

1. All'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il CGIE è composto da sessantacinque membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono membri di diritto del CGIE i parlamentari italiani eletti all'estero».

Art. 14.

1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di Presidenza del CGIE è composto dal presidente, dal segretario generale, dal vicesegretario generale e dai vicesegretari generali eletti per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole: «almeno sei» sono sostituite dalle parole: «almeno quattro».

Art. 15.

1. All'articolo 15 della legge 6 novembre 1989, n. 368, il comma 3 è abrogato.

Art. 16.

1. All'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:

a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all'estero;

b) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da un suo delegato;

c) dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

d) dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato;

e) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o da un membro di quelle commissioni a ciò delegato dal Presidente;

f) dai presidenti, o da un loro delegato, e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;

g) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

i) dai membri del CGIE».

